

(N. 1393)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BOCCASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1956

Norme per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al personale dipendente dagli enti locali collocato nella posizione di aspettativa senza assegni per incarichi sindacali.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che il personale dipendente dalle Provincie, dai Comuni e dagli Enti di assistenza e beneficenza pubblica è iscritto alla Cassa nazionale di Previdenza degli Enti locali e all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali.

L'iscrizione alla Cassa di Previdenza, garantisce, a determinate condizioni, un trattamento di quiescenza nel caso di cessazione del rapporto d'impiego, mentre l'iscrizione alla I.N.A.D.E.L., garantisce un trattamento assistenziale nel caso di malattia.

Sia per l'una che per l'altra iscrizione è stabilito un contributo, ripartito in varia misura fra i lavoratori e l'Ente datore di lavoro.

È noto altresì che molti dipendenti dei citati Enti locali sono stati chiamati ad incarichi sindacali, riflettenti organismi rappresentativi della categoria di provenienza e per l'adempimento dei quali sono stati collocati in aspettativa senza assegni.

Per questi dipendenti e, per tutto il periodo dell'aspettativa senza assegni, le vigenti disposizioni di legge non prevedono il versamento di qualsiasi contributo previdenziale ed assistenziale, e neanche la possibilità di riscattare il periodo di assenza all'atto della ripresa del servizio.

È ovvio che ciò determinando una interruzione dei versamenti, produce il ritardo o la decurtazione del trattamento di quiescenza, venendo così a produrre riflessi negativi sulla situazione previdenziale del personale interessato, il quale resta, per di più, privo anche di assistenza sanitaria nel caso di malattia.

Più che giustificato è, pertanto, il desiderio di questi lavoratori di non subire danni in conseguenza di una attività che, in definitiva si svolge agli interessi della categoria. Di qui deriva la necessità di intervenire con apposito provvedimento legislativo, che consenta agli interessati, durante il periodo dell'incarico sindacale e della conseguente temporanea assenza,

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal posto di lavoro, di continuare a proprio carico ed onere il versamento dei contributi dovuti alla Cassa di Previdenza degli Enti locali e all'I.N.A.D.E.L., *sia per la parte di competenza dell'Ente datore di lavoro che per la parte di pertinenza dei lavoratori.*

In tali sensi è stato predisposto il presente disegno di legge, che non importa oneri finanziari di sorta e che, per gli evidenti principi di giustizia e di umanità a cui si ispira, confidiamo che troverà l'unanime consenso dei vari settori del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

I dipendenti delle Provincie, dei Comuni e degli Enti di assistenza e beneficenza pubblica, i quali sono collocati in posizione di aspettativa senza assegni per motivi sindacali, hanno facoltà di effettuare a proprio carico ed onere, il versamento alla Cassa di previdenza degli Enti locali e all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali, dei contributi stabiliti per legge, sia per la parte a carico dell'Ente datore di lavoro che per quella a carico dei lavoratori, sulla base degli emolumenti percepiti per incarico espletato e durante tutto il periodo dell'aspettativa.